



L'Assemblea dei Soci, ordinaria o straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri. L'Assemblea dei Soci si riunisce comunque in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. L'avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell'Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno dell'adunanza.

ART. 10 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:

- nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il rendiconto economico;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare la variazione di sede legale;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:

- deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo o dello statuto;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.



ART. 11 - Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre o cinque deleghe, a seconda rispettivamente se il numero degli associati è inferiore a cinquecento oppure se il numero è superiore a cinquecento. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le delibere dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la carica ricoperta in seno all'associazione (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di $\frac{3}{4}$ dei soci. L'eventuale seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 12 - Organo di Amministrazione

L'Organo di Amministrazione, denominato anche Consiglio Direttivo, è composto da un numero dispari di componenti compreso tra un minimo di tre ed un massimo di undici membri eletti dall'Assemblea ordinaria tra i propri associati. In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell'Organo di Amministrazione assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti, nei risultati delle elezioni costituenti l'Organo di amministrazione in vigore. Non può essere nominato amministratore o far parte del consiglio direttivo, e se nominato decade dal suo

Walter Luciani
Quinto
Quinto



ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni, fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio; i membri del Direttivo sono rieleggibili a fine mandato. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile. E' ammessa la possibilità che uno o più amministratori siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie di associati. Il Presidente, eletto ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto, convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l'ordine del giorno mediante comunicazione in bacheca da effettuarsi almeno due giorni prima della data fissata; in via alternativa a mezzo telefono, lettera, fax o posta elettronica. Stimola e coordina le attività sociali; vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all'ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Le riunioni del Consiglio Direttivo e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengano tutti i Consiglieri in carica ed anche l'Organo di Controllo se nominato. L'Organo di Amministrazione è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti; compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione nonché il rendiconto consuntivo. Le deliberazioni del Consiglio sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da



un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a due sedute consecutive può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito. Il Consiglio Direttivo delibera sulle tipologie di spesa e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso ai sensi dell'art. 7 del presente statuto. Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, emolumento o corrispettivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente ed i Consiglieri possono essere sfiduciati per comportamenti contrastanti all'interesse dell'Associazione e quindi dichiarati decaduti solo con Assemblea Straordinaria dei soci.

ART. 13 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'Associazione; dura in carica quattro anni e può essere rieletto; sovrintende a tutta l'attività dell'Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dell'eventuale Organo di Controllo, e dell'eventuale Organo di Revisione. Convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo. Al Presidente e al Vice Presidente spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all'Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può

Carlo Vittadini

Valeria Ruffa



deliberare in via d'urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l'altro, lo stesso Consiglio dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell'urgenza tali da legittimarne l'intervento. Il Vice Presidente è eletto dall'Assemblea dei Soci in occasione dell'elezione del Consiglio Direttivo; dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell'Assemblea ordinaria per l'elezione di tutte le cariche associative.

ART. 14 - Tesoriere

Quando richiesto dalla maggioranza dei Soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo nominerà il Tesoriere, anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza del mandato nel caso di comportamenti contrastanti con l'interesse dell'associazione, oppure nel caso di inadempimento dei compiti a lui assegnati o ancora in caso di cancellazione dal libro soci per i motivi previsti dall'art. 6 del presente Statuto. Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla gestione contabile ed amministrativa dell'Associazione nonché alla predisposizione del rendiconto consuntivo.

ART. 15 - Segretario

Quando richiesto dalla maggioranza dei Soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest'ultimo nominerà il Segretario, anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che



lo ha nominato. Può essere rimosso dal proprio incarico prima della scadenza del mandato nel caso di comportamenti contrastanti con l'interesse dell'associazione, oppure nel caso di inadempimento dei compiti a lui assegnati o ancora in caso di cancellazione dal libro soci per i motivi previsti dall'art. 6 del presente Statuto. Dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla gestione della corrispondenza e cura la tenuta dei libri Sociali. La funzione di Segretario può essere svolta anche dal Tesoriere dell'Associazione.

ART. 16 - Organo di controllo

E' nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017 oppure quando richiesto dall'Assemblea dei soci; dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il rendiconto sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. e dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo ed, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie

Handwritten signature: "Dada"

Handwritten signature: "Valerio"



sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell'organo di controllo può essere attribuito un compenso.

ART. 17 - Organo di Revisione legale dei conti

E' nominato al verificarsi delle condizioni espresse nell'art. 31 del D.lgs. 117/2017. E' formato da un revisore legale dei conti oppure da una società di revisione legale iscritti al relativo registro. Nel caso in cui l'organo di controllo sia integralmente formato da revisori legali iscritti nell'apposito registro, esso può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti. Al revisore legale dei conti può essere attribuito un compenso.

Titolo IV - Risorse economiche - funzionamento - disposizioni finali

ART. 18 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. rendite patrimoniali;
5. corrispettivi da soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
6. fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
7. rimborsi da convenzioni;
8. entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 85, tra cui annoverare le entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del comma 6 art. 85 D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;



9. ricavi derivanti dallo svolgimento di attività commerciali come previsto anche dall'art 86 D.lgs. 117/2017;

10. altre entrate espressamente previste dalla legge;

11. eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

ART. 19 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 20 – Bilancio e scritture contabili

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio viene redatto nelle forme previste dagli artt. 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e da questi sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Le scritture contabili sono tenute e redatte nelle forme e ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, oppure, quando ne ricorrano i requisiti, ai sensi dell'art. 86 comma 5 del D.lgs. 117/2017. L'ente deposita il bilancio presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro i termini previsti dal D.lgs. 117/2017.

ART. 21 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e nelle forme previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017.

Carlo Vittadini

Valeria Ruffini



ART. 22 - Personale retribuito

L'Associazione di Promozione Sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D.lgs. 117/2017. I rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o il cinque per cento del numero dei soci o altro limite previsto dalla normativa.

ART. 23 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

In caso di scioglimento dell'Associazione l'assemblea nominerà uno o più liquidatori che provvederanno alla liquidazione del patrimonio secondo le norme di legge. Nel caso di impossibilità di regolare costituzione dell'assemblea, ciascuno dei membri del Consiglio Direttivo potrà chiedere all'autorità competente la nomina del o dei liquidatori. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni della Associazione che residuano esaurita la liquidazione, devono essere devoluti, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017



ART. 24 – Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile e dalle leggi vigenti in materia.

Si chiede la registrazione del presente atto in esenzione da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82 comma 5 D.lgs. 117/2017

Segrate, li 9 maggio 2022

Espressamente delegati dall'assemblea tenutasi il 9 maggio 2022 firmano Segretario,
Vice Presidente e Presidente

Il Segretario

Roberto Varini

Il Vice Presidente

Gianmario Arnaboldi

Il Presidente

Luciano Nava

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE REGIONALE DI MILANO
13/5/22 1426 3

